



COMUNE DI PARETE

Provincia di Caserta

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI PER CORTI di ASSISE e CORTI di ASSISE di APPELLO BIENNIO 2020 - 2021

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 Maggio 1952, n. 405, recante norma sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;

Rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

INVITA

tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art. 12, possono chiedere di essere iscritti negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello, presentando apposita domanda presso questo Comune entro e non oltre i **sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente manifesto.**

1. REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE (ART. 9, LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287)

- Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai **trenta anni e non superiore ai sessantacinque**;
- Titolo di studio di scuola media inferiore.

2. REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTE DI ASSISE DI APPELLO (art. 10, legge 10 aprile 1951, n. 287)

I **Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**, oltre ai requisiti stabiliti al punto precedente, **devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.**

INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE (ART. 12, LEGGE 10 APRILE 1851, N. 287).

Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare:

- I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di esercizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio;
- I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. CARATTERE OBBLIGATORIO DELL'UFFICIO (art. 11, legge 10 Aprile 1951, n. 287).

L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.

Il modulo per la presentazione delle domande è disponibile presso l'Ufficio elettorale e sul sito:

<http://comune.parete.ce.it/>

La domanda, in carta semplice, va presentato all'Ufficio Protocollo.

Dalla residenza Municipale, lì 02 aprile 2019

IL SINDACO

Arch. Vito Luigi Pellegrino